

CONVENZIONE

tra

Il Dipartimento di Scienze della Terra (DST) dell'Università degli Studi di Firenze, con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira 4 – (CAP 50121) C.F. n. 01279680480, in seguito indicato “Dipartimento”, rappresentato dal Prof. Luca Bindi in qualità di Direttore pro-tempore nato a Prato il 02/12/1971, domiciliato per la sua carica presso il Dipartimento all’indirizzo di cui sopra, indirizzo di posta certificata geo@pec.unifi.it

e

Il Club Alpino Italiano (CAI) con sede Legale in Milano, via Errico Petrella 19 – (CAP 20124) C.F. n. 80067550154 P.I. n. 03654880156, in seguito indicato “CAI”, rappresentato dal Dott. Arch. Antonio Montani in qualità di Presidente Generale nato a Verbania (NO) il 06/05/1972, domiciliato per la sua carica presso la Sede Centrale del Club Alpino Italiano all’indirizzo di cui sopra, indirizzo di posta certificata cai@pec.cai.it, nel seguito denominati collettivamente “Parti”;

Premesso che

- a. Il Dipartimento, per i propri fini istituzionali, così come previsto dal regolamento di Dipartimento, svolge le seguenti attività: promuove, organizza e coordina le attività di ricerca, le attività didattiche e formative, ed il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nei settori disciplinari ed interdisciplinari di propria competenza e che riguardano le Geoscienze nel loro complesso;
- b. Il CAI opera a Livello centrale quale Ente Pubblico non economico per la promozione dell’Alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio dell’ambiente naturale, secondo le finalità e gli scopi definiti dallo Statuto.
- c. Il CAI, attraverso il lavoro di volontariato dei propri soci ed operatori per il perseguimento delle proprie finalità di conoscenza e tutela degli ambienti di montagna ed ipogei, sviluppa attività scientifica e di divulgazione ambientale a supporto e speleologica
- d. In particolare il CAI è coinvolto con i tecnici volontari della la Struttura Operativa del Laboratorio Carsologico di Bossea, e di gruppi Speleo, del comitato scientifico regionale della Toscana;
- e. È intenzione da entrambe le parti svolgere attività di ricerca in ambiente ipogeo, promovendo, organizzando e coordinando le attività di ricerca ed il trasferimento delle conoscenze e dell’innovazione nel campo delle analisi della radioattività naturale, idrogeologiche e meteorologiche in particolare delle grotte Apuane: Grotta del Vento e Antro del Corchia (grotte turistiche come Bossea);

TUTTO CIO’PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Finalità della convenzione

1. Le Parti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, si impegnano reciprocamente ad instaurare rapporti di collaborazione istituzionale e scientifica per iniziative riguardanti attività di ricerca scientifica nell’ambito di aree disciplinari connesse ai settori

geoambientali in ambiente ipogeo, idrogeologici, geomeccanici, metereologici, di indagine della radioattività in grotta, in particolare di quelle turistiche, oggetto delle esperienze scientifiche della Struttura Operativa Laboratorio Bossea.

2. Le Parti, con la presente convenzione, intendono quindi definire i contenuti della cooperazione e le relative modalità di attuazione nell'ambito delle attività di ricerca.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione per attività di ricerca

1. Le Parti concordano di investire congiuntamente nell'identificazione, promozione e sviluppo di iniziative e programmi di ricerca congiunti, finalizzati a condividere esperienze e conoscenze in temi di interesse tecnico - scientifico connessi al settore delle indagini scientifiche e attività divulgative in ambiente ipogeo con particolare riferimento a sviluppare indagini in grotte turistiche nelle Alpi Apuane, in particolare della Grotta del Vento, per il raggiungimento di obiettivi comuni, valorizzando il contributo di ciascuna della Parti.
2. Le specifiche attività oggetto della collaborazione saranno regolate da successivi accordi attuativi e potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di specifici progetti di ricerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi della presente convenzione; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali collaborazioni potranno svolgersi nelle forme indicate di seguito:
 - a. condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire nuovi progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti potranno investire risorse proprie ovvero presentarli congiuntamente a potenziali soggetti finanziatori;
 - b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali, con particolare attenzione al Programma Quadro della Commissione Europea;
 - c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reciproco interesse;
 - d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto presso le reti di carattere nazionale e internazionali cui le stesse partecipano;
 - e. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio.

Articolo 3 - Atti attuativi

1. In relazione alle singole iniziative avviate ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente convenzione nel rispetto della legislazione vigente, le Parti definiranno accordi attuativi che, in considerazione delle specifiche attività e della relativa normativa di riferimento, dovranno disciplinare in particolare i seguenti aspetti: obiettivi, durata, attività a carico di ciascuna delle Parti contraenti, modalità di esecuzione, responsabili scientifici indicati da ciascuna delle Parti, eventuali oneri finanziari e relative modalità di corresponsione, disciplina dei diritti di proprietà intellettuale ed utilizzo dei risultati della ricerca.

Articolo 4 - Responsabili della convenzione

1. Il Dipartimento indica quale proprio referente e responsabile della presente convenzione il Prof. Carlo Alberto Garzonio;

2. Il CAI indica quale proprio referente e responsabile per la presente convenzione il Dott. Guido Peano.

Articolo 5 - Durata e rinnovo

1. La presente convenzione ha durata di 3 anni a partire dalla data di stipula.
2. Le Parti potranno rinnovare la convenzione alla scadenza, mediante la sottoscrizione di una nuova convenzione, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte può recedere liberamente dalla presente convenzione prima della scadenza tramite comunicazione da inviarsi all'altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o PEC.
4. Il recesso avrà effetto decorsi 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 6 - Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature

Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nella realizzazione delle singole attività che saranno successivamente avviate in attuazione della presente convenzione. Il CAI garantisce coperture assicurative ai propri Soci volontari, dipendenti e/o collaboratori chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività e impegnati a qualsiasi titolo nelle iniziative oggetto della presente convenzione quadro.

- 1) Quando ciò risulti necessario od opportuno le Parti consentiranno a soggetti identificati del personale incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti che, in virtù della presente convenzione e dello specifico accordo attuativo, avrà diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è civilmente responsabile dei danni causati a terzi nell'esercizio della propria attività. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa del proprio personale, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.
- 2) Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Articolo 7 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente accordo le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
2. Le Parti sono responsabili per l'attuazione, nei locali e laboratori di propria pertinenza, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione, protezione e igiene nei luoghi di lavoro, i Datori di lavoro di entrambe le Parti si impegnano a fornire ai propri lavoratori, e nonché ai Soci volontari, dipendenti e/o collaboratori del CAI, esaustiva formazione in materia di salute

e sicurezza nei luoghi di lavoro, nei luoghi di espletamento delle attività, e sorveglianza sanitaria adeguata in relazione a tutti i rischi ai quali i lavoratori sono esposti.

4. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti la collaborazione di cui all'Accordo nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni dei Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione.

Articolo 8 - Titolarità e utilizzo dei risultati

1. La titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione e non suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale relativa ai programmi per elaboratore, alle opere del disegno industriale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente ad entrambe le Parti, salvo diverso accordo scritto.
2. Le Parti riconoscono reciprocamente la libera utilizzazione dei risultati di cui al comma 1, con il solo obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni che essi sono stati conseguiti nell'ambito della cooperazione di cui alla presente convenzione e la parte contraente che li ha prodotti. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente convenzione siano conseguiti risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, le Parti concorderanno nell'ambito degli specifici accordi attuativi di cui all'articolo 3, le modalità di gestione e tutela di tali risultati, che di norma sarà congiunta, salvo diversi accordi scritti tra le Parti.
3. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, previo assenso dell'altra Parte, i risultati di cui al comma 3, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati.

Articolo 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione della presente convenzione e l'immagine di ciascuna di esse.

1. A tal fine le Parti concordano che i rispettivi segni distintivi potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui alla presente convenzione.
2. L'utilizzazione dei rispettivi segni distintivi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto della presente convenzione, richiederà il consenso della Parte interessata e comunque non potranno mai essere adottati/utilizzati a scopi pubblicitari.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito "GDPR").
2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente

Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla Convenzione ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Dipartimento di Scienze della Terra di UNIFI e della S.O. Bossea del CAI consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della Convenzione.

3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base alla presente Convenzione, compresa l'adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla Convenzione.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.

Articolo 11- Legge applicabile e Controversie

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente atto, che le Parti non riescano a definire amichevolmente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Articolo 12 - Registrazione e spese

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed articolo 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

PER IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE:

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Luca Bindi

PER IL CLUB ALPINO ITALIANO (CAI):

PRESIDENTE GENERALE

Dott. Arch. Antonio Montani